

CONVENZIONE PER L'ANTICIPO DI UN SEMESTRE DEL TIROCINIO IN CONCOMITANZA CON IL CORSO
DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN GIURISPRUDENZA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

E

UNIVERSITA' CARLO CATTANEO LIUC, in persona del Magnifico Rettore - legale rappresentante
Ch.mo Prof. Federico Visconti e del Direttore della Scuola di Diritto Ch.mo Avv. Prof. Alberto
Malatesta

VISTI

- L'art. 40 della Legge 31/12/2012 n.247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense, da ora L.P.);
- L'art. 41 della medesima legge ed in particolare il comma 6, lettera d, che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

CONSIDERATO

- che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;
- che è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione del predetto articolo 41, comma 6, lettera d, ed acconsentirne l'applicazione da parte dell'Università - Dipartimento di Giurisprudenza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.P.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto e definizioni)

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1, Legge 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea LMG-01, Classe Lauree Magistrali in Giurisprudenza, e le modalità di svolgimento di tale semestre, individuando altresì i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.
2. Il Consiglio dell'Ordine e l'Università - Scuola di Diritto, possono stipulare convenzioni attuative della presente. Tali convenzioni possono altresì prevedere forme di collaborazione e coordinamento, anche per il tramite di specifiche convenzioni con i singoli studi professionali, al fine di favorire l'accoglienza degli studenti praticanti avvocati presso gli studi legali.



ARC-BU
Anno/N. 2019/596
Data 14/03/2019 10:43:42
Prot. IN ENTRATA
Class. 17-01

Art. 2 (Anticipazione del tirocinio)

1. Lo studente iscritto all'ultimo anno del corso di laurea LMG-01, Classe Lauree Magistrali in Giurisprudenza, ha la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea.
2. Non può chiedere l'anticipazione del tirocinio lo studente che non abbia superato i seguenti esami: Diritto costituzionale (IUS/08), Diritto dell'Unione Europea (IUS/14), Diritto privato (IUS/01), Diritto Civile (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15), Diritto penale (IUS/17), Diritto processuale penale (IUS/16) e Diritto amministrativo(IUS/10).
3. Ai fini del riconoscimento per il praticantato, lo studente deve comunque laurearsi entro 1 anno dal termine del tirocinio anticipato, pena la perdita di efficacia del tirocinio.

Art. 3 (Domanda di anticipazione)

1. La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti durante l'ultimo anno del corso di laurea in parola, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3 della L.P., è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata: A) dalla certificazione universitaria del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 commi 1 e 2, della presente Convenzione; B) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio; C) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore della Scuola e scelto tra i docenti di ruolo; D) dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal *tutor* accademico e dal Direttore della Scuola.
2. Le convenzioni adottate in attuazione della presente convenzione ai sensi dell'art. 40 comma 1 L.P. possono prevedere specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, punto D, del presente articolo.
3. Ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera c della L.P., l'intero semestre anticipato può consistere anche nello svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione Europea, presso professionisti legali con titolo equivalente a titolo di avvocato, abilitati all'esercizio della professione. Si applica in ogni caso il comma 1 del presente articolo e le verifiche necessarie sono effettuate dal Consiglio dell'Ordine.
4. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, salva la richiesta di integrazioni dell'istanza, che sospende detto termine finché gli approfondimenti o i documenti richiesti non perverranno al Consiglio dell'Ordine.

Art. 4 (Svolgimento del semestre anticipato)

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'art. 3, comma1, lettera d.

2. L'Università può istituire corsi dedicati agli studenti che abbiano anticipato un semestre di tirocinio. Nell'istituire ed organizzare tali corsi, la Scuola di Diritto tiene conto della loro necessaria natura professionalizzante e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine è, previsto che tali corsi o parti di essi, possano essere impartiti da avvocati che abbiano maturato adeguata e certificata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.
3. Il *tutor* accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre, attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni 30 giorni.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando, per quanto possibile, di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. Resta fermo il numero delle ore di frequenza dello Studio stabilito in venti settimanali e quello delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre, stabilito in venti.
6. D'intesa tra il professionista ed il *tutor* accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.
7. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro 60 giorni, a confermare l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.
8. Ai sensi dell'art. 41, comma 11, della L.P., il tirocinio del praticante studente non determina il diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
9. Nel periodo di tirocinio il praticante studente è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'art. 42 della L.P., ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi forensi.

Art. 5 (Relazione finale)

1. Al termine del semestre viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista, dal *tutor* accademico e dal Direttore della Scuola
2. La relazione è immediatamente depositata presso il Consiglio dell'Ordine che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge.
3. Ai sensi dell'art. 8 comma sesto del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n.70, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultato insufficiente il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'art. 17 comma 7 della L.P.

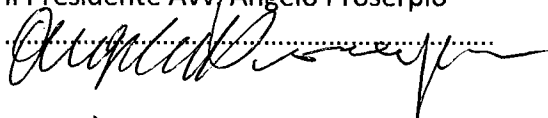
Art. 6 (Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata di anni cinque e sarà esplicitamente rinnovabile.

Busto Arsizio, 29 marzo 2019.

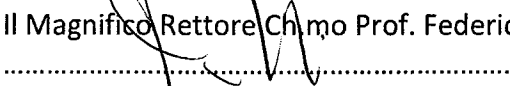
Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

Il Presidente Avv. Angelo Proserpio



Università Carlo Cattaneo LIUC

Il Magnifico Rettore Ch.mo Prof. Federico Visconti



Università Carlo Cattaneo LIUC

Il Direttore della Scuola di Diritto Ch.mo Avv. Prof. Alberto Malatesta

